



TRIBUNALE DI VARESE

R.G. [REDACTED]

Sentenza n. 744/2009

www.unijuris.it

Rapporti societari

[REDACTED]

CONTRO

[REDACTED]

NOTIFICARE A:

[REDACTED]

BANCA [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Al sensi dell'art. 133 C. P. C. nonché agli effetti dell'art. 7 R. D. L. 2.1.1923 n. 85 si comunica che oggi è stata depositata la sentenza nella causa a margine indicata e si invita a pagare entro 20 giorni, al locale Ufficio del Registro la relativa tassa dovuta.

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Il Tribunale respinge la domanda proposta con atto notificato in data 26 settembre 2008, da [REDACTED] nel confronti della Banca [REDACTED].

Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7300,00 oltre IVA cpa e rimborso forfetario.

Così deciso in Varese l' 8 luglio 2009.

Per estratto conforme per uso [REDACTED]

Varese 18 luglio 2009

Il cancelliere
Dott. Vincenzo Italiano



www.unijuris.it

mento del processo.

È stato notificato in data 26 settembre 2008, [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese, ai sensi del decreto legislativo 5. 2003 la Banca [redacted] (Industria e Banche) esponendo:

che l'attore stipulava in data 25 settembre 2002 presso la filiale di Casronno, della allora Banca [redacted] un contratto di intermediazione finanziaria;

che il rapporto era preordinato alla gestione dei valori depositati sul dossier titoli [redacted];

che nel corso del rapporto contrattuale l'attore si era sempre avvalso delle consulenze e dei suggerimenti del funzionario preposto al servizio;

che le specifiche scelte di investimento che avevano caratterizzato la gestione, risultava evidente che l'attore aveva sempre privilegiato forme di investimento caratterizzate da basso profilo di rischio, nonché nel portafoglio una percentuale ridottissima di titoli azionari e una grande maggioranza di titoli obbligazionari o di titoli di Stato;

che nel mese di luglio del 2003 il funzionario, [redacted] aveva proposto l'acquisto, tra gli altri, anche delle obbligazioni Parmalat 2007. T7;

che l'attore, confidando sulle assicurazioni del funzionario, aveva, in data 2 luglio 2003, impartito alla Banca l'ordine di acquisto, tra gli altri, anche delle obbligazioni in oggetto, per un controvalore di € 150.000;

che la Banca aveva provveduto a dare esecuzione all'ordine d'acquisto ma aveva inviato, soltanto in data 21 gennaio 2004, le relative note, violando così il termine perentorio di sette giorni lavorativi fissato dall'articolo 6) del regolamento 11.522. 98;

che dopo cinque mesi dall'acquisto la Parmalat era stata ammessa la procedura di amministrazione straordinaria ed era poi stata dichiarata insolvente in data 27 dicembre 2003 con dichiarazione di default dei titoli obbligazionari dalla stessa emessi;

che malgrado gli intermediari finanziari avessero conoscenza da diversi mesi della gravissima situazione patrimoniale del gruppo, i medesimi avevano scaricato sugli investitori privati il relativo rischio;

che, già in data 5 marzo 2003, e dunque cinque mesi prima dell'acquisto in oggetto, il presidente della Assogestioni aveva denunciato le carenze informative relative alla situazione finanziaria della Parmalat, confermando peraltro tale sua posizione anche nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda il 7 gennaio 2004;

che, già nel mese di novembre del 2003, anche la Banca [redacted] aveva diffuso una circolare con la quale invitava i gestori e gli intermediari a rivedere il profilo di rischio degli investimenti in oggetto;

che lo stesso commissario liquidatore della procedura Parmalat aveva denunciato come la situazione del gruppo fosse a conoscenza delle banche, in quanto tenuto artificialmente in bonis proprio dal sistema bancario;

che inoltre l'attore aveva appreso da altri funzionari della banca che i clienti dell'ufficio Private della banca medesima, già da alcuni mesi prima del tracollo del gruppo, erano stati invitati ad abbandonare

pagina 2 di 6

www.unijuris.it

www.unijuris.it

investimento nei titoli Parmalat;
 che dalla corrispondenza intercorsa successivamente alla liquidazione della Parmalat, emergeva che la Banca, nel valutare i rischi dell'investimento finanziario, si era basata esclusivamente sull'opinione della stampa economica anziché servirsi degli strumenti conoscitivi di indagine di cui avrebbe potuto agevolmente servirsi;
 che la Banca aveva violato gli obblighi di cui all'articolo 21 del testo unico che imponeva agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti per l'integrità dei mercati nonché di svolgere una gestione indipendente ed insieme prudente;
 che, inoltre, la Banca aveva violato l'obbligo di informarsi di cui all'articolo 26 comma primo lettera e del regolamento Consob, che imponeva di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari dei servizi nonché dei prodotti diversi dei servizi d'investimento, conoscenza che doveva essere adeguata al tipo di prestazione da fornire;
 che la Banca aveva violato l'obbligo di informare adeguatamente il cliente risparmiatore;
 che la Banca aveva violato l'obbligo di cui all'articolo 29 che le imponeva di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza, dimensione;
 che qualora il cliente avesse inteso eseguire operazioni non adeguate, sempre l'articolo 29 imponeva alla banca, prima di evadere l'ordine di acquisto, di informare l'investitore sulle circostanze e ragioni per cui non era opportuno procedere alla sua esecuzione e di eseguire l'operazione solo sulla base di un ordine scritto nel quale doveva esser fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute;
 che la Banca aveva altresì violato l'obbligo di cui all'articolo 21 comma primo lettere c del testo unico e all'articolo 27 del regolamento, che imponevano agli intermediari di astenersi dal compiere operazioni in conflitto di interessi a meno che non avessero preventivamente informato al riguardo l'investitore per iscritto e acquisito, sempre per iscritto, il consenso;
 che pertanto alla luce dei profili di diritto sopra evidenziati il contratto di acquisto delle obbligazioni in oggetto era nullo per violazione dell'articolo 1418 primo comma del codice civile;
 che in via graduata, la condotta inadempiente della Banca giustificava la pronuncia di risoluzione del contratto con il conseguente obbligo di restituire al cliente la somma oggetto dell'investimento e di risarcire i danni come meglio specificati citazione;
 che qualora non fosse stata accolta la domanda di risoluzione del contratto la Banca, anche il titolo di responsabilità precontrattuale doveva essere comunque condannata al risarcimento dei danni come meglio specificati citazione.
 In tal senso concludeva..

Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo:
 che in via preliminare la domanda era improcedibile, stante la cessione, da parte dell'attore, dei titoli oggetto di contestazione;
 che, sempre in via preliminare, andava affermata la carenza di legittimazione passiva della convenuta, in quanto il contratto di acquisto delle obbligazioni non aveva visto la Banca nel ruolo di venditrice o comunque di controparte contrattuale del cliente, bensì, unicamente come intermediario, avendo l'ordine di acquisto trovato esecuzione in tre tranches sul mercato regolamentato telematico della borsa italiana;
 che, nel merito, l'attore era un facoltoso imprenditore che aveva intrattenuto rapporti di investimento con la controparte sin dalla fine degli anni 80 e che, nel giugno 2003, possedeva nel proprio dossier, titoli per circa € 1.560.000, di cui oltre 50% era rappresentato da obbligazioni corporate, buona parte delle quali a rendimento variabile, il 15% da obbligazioni emesse da enti territoriali di paesi emergenti e il restante 35% da titoli di Stato italiani;
 che, successivamente all'acquisto in contestazione, il controvalore dei titoli detenuti dall'attore era arrivato a circa € 2 milioni, con aumento della componente obbligazionaria a rendimento variabile;
 che, quanto alla violazione dell'articolo 21 del testo unico e degli articoli 26, 27, 28 e 29 del regolamento 11.522.98, la Banca non rientrava tra gli investitori professionali che, avendo rapporti di

www.unijuris.it

www.unijuris.it

www.unijuris.it

credito con il gruppo Parmalat avevano avuto interesse, ed erano in buona parte riusciti, ad evitare di rimanere coinvolti nel dissesto;

che infatti la Banca non aveva presentato alcuna domanda di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali apertesi in relazione al crack;

che la Banca non era tra gli istituti associati ad Assogestione e quindi non poteva essere a conoscenza del contenuto della lettera inviata dal dj (ex presidente al presidente della Parmalat);

che le dichiarazioni rilasciate dal commissario liquidatore successivamente al tracollo, riguardavano quella parte del sistema bancario che aveva finanziato il gruppo, e dunque non la Banca convenuta;

che irrilevante era la circostanza che altro istituto bancario avesse emanato una circolare interna relativa alla difficile situazione della Parmalat;

che, viceversa, l'investimento nei titoli in contestazione presentava, prima e dopo l'esecuzione dell'ordine dell'attore, caratteristiche di stabilità e sicurezza;

che, in particolare, pareri positivi sui titoli Parmalat erano stati espressi nel corso del 2001,;

che nei primi giorni di novembre 2003, Parmalat aveva diffuso alcune precisazioni sulle modalità di rimborso di prestiti obbligazionari in scadenza 2003-2004;

che in particolare, era stata annunciata l'uscita di Parmalat dal fondo Epicurum, che avrebbe dovuto fruttare alla società a circa \$ 600 milioni;

che, solo successivamente, si era appreso che tale fondo era una scatola vuota;

che il rating attribuito alla Parmalat dalla principale agenzia internazionale, Standard and Poor's era pari a BBB-sino al 9 dicembre 2003 e cioè cinque mesi dopo l'investimento in contestazione;

che pertanto i titoli emessi dalle società del gruppo rientravano nella cosiddetta categoria di investimento, contrapposta alla, meno sicura, categoria speculativa;

che anche i rapporti resi pubblici dai principali operatori ed analisti finanziari tra il marzo 2003 ed il novembre 2003, erano tutti tesi a consigliare agli investitori l'acquisto o il mantenimento delle azioni;

che del resto i bilanci della Parmalat erano stati pressoché integralmente falsificati, ma tale falsificazione era stata scoperta soltanto dopo il default;

che non vi era alcuna prova che i clienti della banca, gestiti dall'area Private, fossero stati consigliati al disinvestimento in epoca precedente all'acquisto per cui era causa;

che la Banca non aveva alcun interesse nell'acquisto in oggetto, ed il riferimento, contenuto dei documenti in possesso dell'attore, concerneva il contestuale acquisto per € 20.000 di obbligazioni della Banca;

che, all'atto della sottoscrizione del contratto di negoziazione, la Banca aveva richiesto all'attore le informazioni sulla situazione finanziaria, sulla propensione al rischio sugli obiettivi di investimento e l'attore medesimo, mentre aveva rifiutato alla Banca le informazioni relative alla propria situazione finanziaria, aveva dichiarato di avere esperienza in materia di strumenti finanziari alta, propensione al rischio medio alta e aveva indicato quale obiettivo di investimento la rivalutabilità;

che in ottemperanza all'articolo 28 primo comma lettera B. del regolamento la Banca aveva provveduto a consegnare all'attore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;

che, qualora anche il cliente avesse espresso l'intenzione di negoziare titoli a tasso variabile e di normale trattazione sul mercato, le obbligazioni in oggetto rispondevano alle richieste del cliente;

che la Banca aveva fornito le informazioni sulla natura e sulle implicazioni dell'operazione sulla scorta dei dati disponibili e l'attore, sottoscrivendo la disposizione di acquisto, aveva dato atto delle avvertenze ricevute relative all'operazione;

che la Banca non era tenuta ad informare l'attore dell'andamento del titolo successivamente al suo acquisto;

che l'investimento in contestazione non era inadeguato e pertanto nessuna violazione vi era dell'articolo 29 del regolamento;

che, sulla scorta della condivisibile giurisprudenza del Supremo Collegio a Sezioni Unite, non vi era alcuna nullità del contratto di acquisto;

www.unijuris.it

www.unijuris.it

che non sussistevano comunque i motivi di risoluzione prospettati dall'attore; che comunque la domanda era infondata anche nel quantum, avendo l'attore pagato i titoli in minor somma di euro 144102,21, incassato cedole per € 2003,28, ricavato euro 22.374,39 per la vendita disposta in data 29 ottobre 2007 delle azioni Parmalat ricevute in cambio delle obbligazioni per cui è causa, deteneva ancora sul dossier 650 warrant Parmalat per un valore di circa € 350.

Ciò premesso concludeva per il rigetto della domanda di controparte.

A seguito di deposito di istanza di fissazione di udienza, il giudice relatore, con decreto in data 18 febbraio 2009, ammetteva parzialmente le prove dedotte dall'attore e rimetteva le parti all'udienza collegiale del 16 marzo 2009.

il collegio, ad esito della illustrazione orale delle conclusioni delle parti confermava il decreto del giudice relatore e rimetteva procedimento ai medesimo per l'espletamento delle prove.

Ad esito dell'incombente, le parti venivano rimesso al collegio.

All'udienza di discussione del 7 luglio 2009, ad esito della illustrazione del giudice incaricato e della illustrazione orale delle conclusioni delle parti, il collegio, stante la particolare complessità della controversia riservava il deposito della decisione nel termine di legge.

Motivi della decisione.

L'operazione oggetto del contendere concerne l'acquisto di obbligazioni Parmalat per un valore di € 144.102,21 effettuato dall'attore in data 2 luglio 2003.

Dentro operazione si inseriva in un contratto scritto di negoziazione (documento uno di parte attrice). Parte convenuta ha poi provato l'avvenuta consegna all'attore del documento sui rischi generati dagli investimenti su strumenti finanziari (documento 12)..

Parte attrice non ha contestato le superiori circostanze ma ha dedotto che nelle specie l'acquisto sarebbe stato proposto nel mese di luglio 2003, e dunque pochi mesi prima del default e che tale acquisto non era aderente al profilo di rischio dell'investitore in quanto le operazioni dallo stesso compiute nell'ambito del rapporto intercorso con la Banca convenuta evidenziavano un profilo marcatamente conservativo con una propensione al rischio medio bassa.

La Banca non avrebbe inoltre acquisito le necessarie informazioni sullo stato del gruppo Parmalat né avrebbe informato il cliente in ordine alla rating BBB- che il titolo possedeva.

In ogni caso la Banca non avrebbe comunicato al cliente, entro sette giorni lavorativi l'avvenuta esecuzione dell'operazione e non avrebbe adempiuto l'obbligo di cui al combinato disposto degli articoli 21 lettera B. del testo unico e 28 comma secondo del regolamento Consob, in relazione alle notizie sempre più allarmanti sulle sorti della Parmalat, in epoca immediatamente successiva alla effettuazione dell'investimento..

La Banca non avrebbe dato al cliente adeguata informazione sulla natura e sulla estensione del conflitto di interessi.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

L'esame della scheda finanziaria del cliente (documento 1) della convenuta, consente di accertare che l'attore dichiarò di avere una esperienza in materia, alta, e dunque la maggiore possibile, un obiettivo di investimento volto alla redditività e alla rivalutabilità (quarto livello di opzione su una scala di sei) ed una propensione al rischio medio alta (e dunque appena inferiore al massimo possibile).

E' poi pacifico che i titoli in oggetto, all'epoca dell'acquisto avessero rating BBB-e dunque non rientrassero nella categoria speculativa ma nei cosiddetto investment grade.

Le prove espletate hanno poi consentito di accertare (teste [redacted]) che all'attore fu sottoposto dal funzionario bancario un ventaglio di titoli che avessero le caratteristiche, da lui richieste, della cedola variabile e della quotazione.

Furono in particolare sottoposti i titoli Parmalat, i titoli di Stato, un titolo Mediobanca e probabilmente anche titoli della Banca convenuta.

All'attore fu suggerito di spalmare il rischio su più titoli e gli fu evidenziato il rating Parmalat.

All'attore fu altresì chiarito che in linea tendenziale il maggiore rendimento dei titoli si correava ad

www.unijuris.it

Una maggiore rischiosità del titolo, mentre rendimenti abbastanza vicini a quelli dei titoli di Stato lasciavano ritenere una maggiore affidabilità dell'investimento. I testi [redacted] hanno poi escluso di aver riferito all'attore che qualora fosse stato seguito dall'Area Private, sarebbe riuscito ad evitare la perdita dell'investimento grazie alle informazioni dei funzionari e hanno in via generale escluso di aver consigliato ai clienti di disinvestire in titoli Parmalat, in prevenzione, e ciò in relazione ad informazioni assunte.

A ciò deve aggiungersi che l'attore, (documento due della convenuta) all'epoca dell'acquisto in contestazione possedeva presso la convenuta strumenti finanziari per un controvalore di circa un milione e mezzo di euro e l'investimento in oggetto rappresentava dunque una percentuale inferiore all'8% di tale portafoglio.

Il medesimo nel semestre immediatamente precedente all'acquisto in contestazione risultava aver investito circa il 35% del suo portafoglio in titoli di Stato italiani, il 50% in obbligazioni corporate, il 15% in obbligazioni emesse da enti territoriali di paesi emergenti (obbligazioni Buenos Aires per un valore di lire italiane 212 milioni) e euro 100.000 in quote di fondi comuni a specializzazione azionaria. Il portafoglio titoli come sopra descritto evidenziava una politica di ricerca del rendimento, con la quale era pertanto perfettamente aderente ed adeguata l'operazione in contestazione.

Nessun obbligo informativo gravava poi sulla banca in relazione all'andamento del titolo successivamente al suo acquisto, avendo la Banca fornito esclusivamente un servizio di negoziazione senza alcun impegno specifico ed ulteriore al monitoraggio del titolo.

Quanto, poi, al prospettato conflitto di interesse, la convenuta non risulta aver partecipato al consorzio di collocamento di titoli del gruppo e comunque, sulla scorta di documenti prodotti dalla medesima (documenti 10, 11, 12) risulta aver ceduto all'attore titoli di cui non era proprietaria, avendoli acquistati sul mercato telematico.

Quanto infine alla notorietà del rischio di default del gruppo Parmalat, va rilevato come solo successivamente a tale evento fu appurata la falsificazione dei bilanci del medesimo gruppo. Le considerazioni che precedono evidenziano l'infondatezza delle domande proposte dall'attore che pertanto devono essere respinte.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in euro 7300,00 di cui euro 60,00 per spese, euro 2540,00 per diritti, 4700,00 euro per onorari oltre IVA cpa e rimborso forfetario.

PQM. Il tribunale respinge la domanda proposta con atto notificato in data 26 settembre 2008, da [redacted] nei confronti della Banca [redacted]

Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7300,00 oltre IVA cpa e rimborso forfetario.

Così deciso in Varese l'8 luglio 2009

Il Presidente estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

VARESE, il 18.7.09

IL CANCELLIERE

(dott. Giuseppe TROVATO)

IL CAVALIERE

Dr. Vincenzo [redacted]

www.unijuris.it